

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione di Valutazione VIA e VAS

Pec: va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: ID_VIP 10148 - Controdeduzioni alle osservazioni depositate dalla Società WIND ENERGY GUGLIONESI S.R.L. (Registro Ufficiale Ingresso 0186783 del 17-11-2023) per il "Progetto per la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Solagne Grandi" di potenza totale pari a 39,2 MW e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei Comuni di Guglionesi (CB), Montecilfone (CB) e Montenero di Bisaccia (CB). Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) – Proponente LE.RO.DA. Wind S.r.l.

La LE.RO.DA. Wind S.r.l. in persona del suo legale rappresentante ANTONINO IMBURGIA, con sede legale in PALERMO, PIAZZA ALBERICO GENTILI nº6, CAP 90143, pec: le.ro.da.windsrl@legalmail.it con riferimento alle osservazioni recanti data 17 novembre 2023, depositate dalla Società WIND ENERGY GUGLIONESI S.R.L., (MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0186783 del 17-11-2023), presenta le seguenti controdeduzioni.

Rispetto alla priorità cronologica relativamente all'istanza di VIA, si riporta di seguito quanto previsto dalla sentenza del TAR Puglia n. 249/2023 (allegata alle presenti controdeduzioni), secondo la quale non esiste alcun criterio di priorità cronologica:

"ritenuto che, stando a una prima delibazione, non possa riconoscersi alcuna priorità cronologica alla domanda della ricorrente, tale da giustificarne l'accoglimento di essa a scapito degli interessi delle contro interessate; ciò in quanto l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 e il D.M. 10/09/2010 impongono una valutazione degli impatti cumulativi e delle interferenze tra impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in progetto nella medesima area, ma non fissano alcun criterio di priorità cronologica basato sulla datazione dell'istanza di PAUR; nel caso di specie, la valutazione provinciale degli impatti cumulativi sembrerebbe avvenuta quando la domanda della ricorrente era ancora in fase di integrazione istruttoria e sembrava destinata al respingimento".



Rispetto alle potenziali interferenze con il proposto impianto eolico si precisa che, la società Wind Energy Guglionesi S.r.l. ha osservato avendo come riferimento l'Allegato 4 al D.M. 10/09/2010 rispetto al criterio di mitigazione dell'impatto sul paesaggio.

Nell'Allegato 4 le misure di mitigazione sono da intendersi come delle misure da considerare ai fini della predisposizione di un layout di impianto i cui stessi aerogeneratori, allo scopo di limitare l'effetto selva, debbano avere una "distanza minima tra le macchine degli impianti eolici di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento", senza alludere in alcun modo alle interdistanze rispetto ad ulteriori impianti in iter autorizzativo.

In riferimento al proposto impianto eolico "Solagne Grandi", infatti, le interdistanze tra le WTG di progetto rispettano pienamente quanto previsto dall'Allegato 4 del D.M. 10/09/2010, e rispettano la distanza tecnica minima di sicurezza pari a 3D da tutti gli aerogeneratori esistenti/autorizzati/in iter autorizzativo.

Palermo, lì 29/11/2023

Il legale rappresentante

LE. RO. DA. WIND SRL Plazza Alberico Gentili, 6 - 90143 Palermo PA - 438351



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2023, proposto da Veneta Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Schirone, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Antonietta Ermanda Baldi, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituita in giudizio;

nei confronti

Bioenergia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni e Ludovica Gennaro, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia; Lampino Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

dei seguenti atti: A) l'Atto dirigenziale n. 00070 del 05.04.2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 159 avente a oggetto "Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 in favore della Società Bioenergia S.r.l e relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 29,4 MW sito nel Comune di Cerignola e Orta Nova località Tramezzo, costituito da 7 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MWe e relative opere connesse", nella parte in cui autorizza la costruzione e l'esercizio degli aerogeneratori WTG6 e WTG7 e le relative opere di connessione; B) la Determinazione del Responsabile Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia n. 512 del 06.04.2023 emessa in favore della Bioenergia S.r.l. e avente a oggetto "Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all'art. 27-Bis D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di un **impianto eolico** ricadente nei comuni di Orta Nova e Cerignola in Località Tramezzo rimodulato in 7 aerogeneratori da 4,2 MW cadauno per una potenza complessiva pari a 29,4 MW e relative opere di connessione", nella parte in cui si esprime parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale in relazione agli aerogeneratori WTG6 e WTG7 e relative opere di connessione; C) il Parere dell'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia emesso con nota prot. n. 17880 del 27.10.2022, in atti al prot. n. 11189 di pari data, emesso in favore della Bioenergia S.r.l. e avente a oggetto "Parere favorevole per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera", nella parte in cui autorizza l'esproprio delle aree ricadenti nel Comune di Cerignola, foglio 85 particella 1 e foglio 86 particella 88 nonché di tutte quelle particelle interessate dalle interferenze progettuali, così come dettagliatamente indicate negli allegati al presente ricorso (piano particellare della Bioenergia s.r.l.; piano particellare della Veneta Energia s.r.l. e layout di interferenze); D) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della

ricorrente, ivi comprese le Conferenze di Servizi relative al Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale della Bioenergia s.r.l. del 14.04.2022, 27.06.2022, 07.10.2022, 09.01.2023, ivi comprese quelle eventualmente svoltesi ancorché non conosciute dalla Veneta Energia s.r.l., nonché i pareri favorevoli del Comitato VIA della Provincia di Foggia espressi nelle sedute del 06.05.2021 e del 22.07.2021 all'interno del procedimento P.A.U.R. della controinteressata Bioenergia s.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Foggia e di Bioenergia S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori avv. Fabio Schirone, per la ricorrente, avv. Maria A. E. Baldi, per la Provincia di Foggia, e avv. Germana Cassar per la controinteressata Bioenergia s.r.l.;

Considerato che la domanda di **PAUR** delle controinteressate Bioenergia S.r.l. e Lampino Wind S.r.l., ancorché presentate in un momento successivo alla domanda della ricorrente, sono diventate procedibili prima della domanda della ricorrente la quale, per ragioni non ascrivibili a responsabilità della Provincia di Foggia, ha avuto complicazioni e vicissitudini procedimentali che ne hanno rallentato l'*iter*, a causa delle rilevate e riconosciute carenze documentali della domanda della ricorrente medesima;

Ritenuto che, stando a una prima delibazione, non possa riconoscersi alcuna priorità cronologica alla domanda della ricorrente, tale da giustificarne l'accoglimento di essa a scapito degli interessi delle controinteressate; ciò in

quanto l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011 e il D.M. 10.09.2010 impongono una valutazione degli impatti cumulativi e delle interferenze tra impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in progetto nella medesima area, ma non fissano alcun criterio di priorità cronologica basato sulla datazione dell'istanza di **PAUR**; nel caso di specie, la valutazione provinciale degli impatti cumulativi sembrerebbe avvenuta quando la domanda della ricorrente era ancora in fase di integrazione istruttoria e sembrava destinata al respingimento;

Ritenuto, in conclusione, di non poter accogliere l'istanza cautelare della parte ricorrente, anche per l'assenza di un pregiudizio irreparabile, atteso che il danno paventato dalla ricorrente è comunque risarcibile per equivalente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare della ricorrente.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO